

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 — Fereydoun Mahmoudian / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea**

(Causa C-681/19 P) <sup>(1)</sup>

*[Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran – Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell'inserimento e del mantenimento del suo nome nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell'ambito della PESC – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli]*

(2022/C 24/03)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (rappresentanti: A. Bahrami, avocat, N. Korogiannakis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e J. Roberti di Sarsina, agenti)

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Fereydoun Mahmoudian è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 372 del 4.11.2019.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — procedimenti penali a carico di WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19)**

(Cause riunite da C-748/19 a C-754/19) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d'innocenza]*

(2022/C 24/04)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

### Parti nei procedimenti penali principali

WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19)

con l'intervento di: Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C-748/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie (C-749/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie (C-750/19, C-753/19 e C-754/19), Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie (C-751/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie (C-752/19), nonché Pictura sp. z o.o. (C-754/19)

### Dispositivo

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 2 TUE, nonché l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall'altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest'ultimo.

(<sup>1</sup>) GU C 54 del 17.2.2020

## Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-821/19) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso per inadempimento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Nozioni di «paese terzo sicuro» e di «paese di primo asilo» – Sostegno offerto ai richiedenti asilo – Configurazione come reato – Divieto di ingresso nella zona frontaliere dello Stato membro interessato)**

(2022/C 24/05)

Lingua processuale: l'ungherese

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Tomkin, A. Tokár e M. Condou-Durande, successivamente J. Tomkin e A. Tokár, agenti)

*Convenuta:* Ungheria (rappresentanti: K. Szíjjártó, M. Tátrai e M.Z. Fehér, agenti)

### Dispositivo

1) L'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza:

- dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, consentendo di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è giunto nel suo territorio attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione;
- dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, punendo come reato nel suo diritto interno il comportamento di qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività organizzativa, offra un sostegno alla presentazione o all'inoltro di una domanda di asilo nel suo territorio, qualora sia possibile provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tale persona era consapevole del fatto che detta domanda non poteva essere accolta, in forza del succitato diritto;
- dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, privando del diritto di avvicinarsi alle sue frontiere esterne qualsiasi persona sospettata di aver commesso un siffatto reato.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.